

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 15 febbraio 2021)

Relatore di maggioranza: CHIARA BIONDI

Relatore di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 8

a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli, Antonini,
Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioli, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni,
Assenti, Pasqui, Marcozzi, Latini, Lupini

presentata in data 11 dicembre 2020

RICONOSCIMENTO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FABRIANO
COME CITTÀ DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

Nuova titolazione:

RICONOSCIMENTO DI FABRIANO COME CITTÀ DELLA CARTA E
DELLA FILIGRANA E DI ASCOLI PICENO E PIORACO
COME CITTÀ DELLA CARTA

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce Fabriano, città creativa UNESCO per le arti e le tradizioni popolari, come Città della carta e della filigrana. La Regione riconosce altresì Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta.

2. La carta e la filigrana costituiscono il bene significativo e distintivo della identità di Fabriano, Ascoli Piceno e Pioraco e più in generale della identità regionale quali simboli della inventiva, cultura e maestria marchigiana.

3. La Regione riconosce il Comune di Fabriano come capofila della rete dei comuni e luoghi delle Marche associati alla storia, cultura e tradizione della carta e della filigrana e il Museo della Carta e della Filigrana, di proprietà comunale e unico nel suo genere, come centro operativo e custode del patrimonio materiale e immateriale legato alla carta e alla filigrana.

4. La Regione anche d'intesa con altri soggetti pubblici e enti privati promuove la costituzione di una rete tematica di musei, luoghi della cultura e dell'archeologia industriale delle Marche legati alla Carta fatta a mano, alla filigrana e alla tradizione cartaria quali il Museo della carta e della filigrana del comune di Pioraco e la Cartiera papale del comune di Ascoli Piceno al fine di valorizzarne attraverso iniziative culturali e di turismo culturale, l'adeguata conoscenza e promozione, in Italia e all'estero.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione sostiene iniziative di varia tipologia mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana.

2. In particolare possono essere ammessi a finanziamento gli interventi per:

- a) promuovere la diffusione della cultura artigianale nella produzione di carta a mano e filigrana, in collaborazione con lo Stato e con il concorso degli enti locali, promuovendone lo studio e l'apprendimento delle tecniche uniche e frutto dell'ingegno dei maestri cartai nelle strutture museali, negli Istituti culturali specialistici italiani ed esteri, oltre che in ambito scolastico e formativo locale;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione della produzione della carta e della filigrana, quale bene significativo dell'identità regionale, e volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione in particolare riconosce e valorizza quale "Città della carta e della filigrana", il Comune di Fabriano, sede del museo della Carta e della filigrana. La Regione riconosce altresì quali Città della carta:

a) il Comune di Ascoli Piceno, sede del museo della Cartiera papale;

b) il Comune di Pioraco, sede del Museo della carta e della filigrana.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione sostiene iniziative mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana. In particolare la Regione promuove:

- a) la diffusione della cultura artigianale nella produzione della carta a mano e della filigrana valorizzando i saperi dei mastri cartai e filigranisti anche attraverso convegni, manifestazioni, spettacoli dal vivo, riproduzioni visive, esposizioni;
- b) la conservazione dei laboratori artigianali esistenti nel territorio di trattamento e utilizzazione della carta e della filigrana sia attraverso forme tradizionali che innovative dettate dalle tecnologie digitali;
- c) la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana

- b) sostenere la conservazione dei laboratori artigianali esistenti nel territorio fabrianese di trattamento e utilizzazione della carta sia attraverso forme tradizionali sia attraverso forme innovative dettate dalle tecnologie digitali;
 - c) incentivare la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana nelle illimitate possibilità e sbocchi merceologici offerti dalla vita contemporanea dagli oggetti usuali ai beni di consumo, dalle opere d'arte alle creazioni del design;
 - d) dare impulso a esposizioni, eventi e manifestazioni relativi alla carta e alla filigrana, prodotto materiale e bene culturale insieme, deposito di civilizzazione e di sviluppo dell'umanità;
 - e) promuovere l'organizzazione di spettacoli dal vivo e produzioni di arti visive dedicate alla carta a mano e filigrana e all'attività dei suoi artisti più virtuosi;
 - f) organizzare convegni e seminari sia di riflessione storica sia di analisi scientifica al fine di confrontare percorsi nel tempo, dinamiche, rapporti socio-economici, tecniche di fabbricazione dell'esperienza fabrianese con le esperienze di altri Paesi a cominciare da quelli appartenenti all'Unione Europea;
 - g) creare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche presenti sul territorio, centri permanenti di formazione di figure professionali ad alto profilo di qualità connesse con la produzione della carta e della filigrana quali il maestro cartaio in grado di assicurare l'apprendimento di saperi e mestieri specializzati di non facile trasmissione e la continuità di un patrimonio unico di abilità e di maestrie, attualizzando inoltre la loro realizzazione con l'utilizzo delle più avanzate e più evolute forme e tecniche di digitalizzazione in funzione di segmenti diversificati di mercato;
 - h) agevolare iniziative, sotto l'egida della Regione Marche, finalizzate ad attivare la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità";
 - i) ricercare e innovare i processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale e di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI);
 - l) promuovere i prodotti realizzati dalle aziende locali nei mercati esteri, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i criteri di gestione dei programmi di sviluppo delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di com-
anche in settori merceologici non tradizionali quali beni di consumo, opere d'arte, creazioni del design;
- d) la formazione professionale nelle materie inerenti la produzione della carta e della filigrana, valorizzando i saperi dei mastri cartai e filigranisti, nel rispetto della normativa statale vigente;**
 - e) iniziative finalizzate, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, ad attivare la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità";**
 - f) la ricerca e l'innovazione nei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale, di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI), nonché l'internazionalizzazione delle produzioni locali;**
 - g) la conservazione e la valorizzazione delle strutture e della strumentazione dell'archeologia industriale, legate alla produzione della carta e della filigrana presenti anche in Comuni diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1;**
 - h) la creazione di una rete tematica di tutti i luoghi della cultura e dell'archeologia industriale delle Marche legati alla Carta fatta a mano, alla filigrana e alla tradizione cartaria, da valorizzare mediante la costituzione di un apposito itinerario turistico che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi.**

mercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

Art. 3

(Musei della Carta e della Filigrana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Museo della Carta e della Filigrana, con sede a Fabriano, è riconosciuto come Museo e centro operativo di riferimento per le attività in oggetto unitamente allo svolgimento delle seguenti azioni:

- a) conservare ed arricchire, anche per mezzo di idonei restauri e unitamente con altri soggetti, il patrimonio museale e materiale del museo;
- b) assicurare la costituzione di specifici e sostanziali complementi quali un Centro di studi, un Centro di arti applicate alla carta e alla filigrana, un Laboratorio di ricerca e di restauro, secondo strategie, obiettivi e procedure elaborati da parte di un Comitato tecnico-scientifico, composto di competenti studiosi delle più diverse discipline, noti in campo locale, nazionale ed internazionale;
- c) valorizzare, anche per il tramite di ricerche documentarie, i personaggi, i mastri, le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione e nello studio della carta e della filigrana.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Museo della Carta e della Filigrana di Pioraco e la Cartiera Papale di Ascoli Piceno concorrono alle attività indicate al comma 1; gli eventi promozionali potranno essere svolti anche nei Comuni limitrofi collegati alla produzione cartaria quale ad esempio Castelraimondo.

Art. 4

(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)

1. La Regione sostiene il Festival della Carta e il Premio internazionale della Filigrana, promossi e organizzati dal Comune di Fabriano, quali preminenti ed efficaci iniziative di promozione della cultura artigianale e del "saper fare" di Fabriano e delle Marche, in Italia e all'estero.

Art. 3

(Rete museale della Carta e della Filigrana)

1. La Regione promuove la costituzione nel Comune di Fabriano, città simbolo della produzione della carta e della filigrana, di un centro di riferimento per lo sviluppo della rete museale prevista al comma 2 dell'articolo 1, riconoscendo nel Museo della carta e della filigrana le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche idonee allo scopo, anche in relazione alle attività in esso realizzate per le finalità previste in questa legge.

2. La Regione concede al Comune di Fabriano contributi per il sostegno delle attività indicate al comma 1, ed in particolare per la realizzazione:

- a) di progetti espositivi che coniugano artigianalità, impresa, cultura, scienze, tecnologia nel settore della carta e della filigrana;
- b) di progetti di conservazione ed arricchimento, anche per mezzo di idonei restauri, del patrimonio della rete museale;
- c) di workshop, laboratori, eventi dedicati allo studio e all'apprendimento delle tecniche storiche ed innovative per la produzione ed al restauro della filigrana e della carta;
- d) di progetti volti a valorizzare, anche per il tramite di ricerche documentarie, i personaggi, i mastri cartai e filigranisti, le aziende che si sono distinte nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione e nello studio della carta e della filigrana;
- e) del Festival della Carta e del premio internazionale indicati all'articolo 4.

3. Le azioni indicate al comma 2 possono coinvolgere anche i luoghi della cultura artigianale e dell'archeologia industriale, previsti alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4

(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)

1. La Regione istituisce il Premio internazionale della Filigrana e promuove la realizzazione di un Festival della Carta, quali efficaci strumenti di sostegno e divulgazione del "saper fare" di Fabriano e delle Marche, in Italia e all'estero.

2. Possono beneficiare del sostegno della Regione ulteriori iniziative promozionali legate al Festival e al Premio di cui al comma 1, e iniziative analoghe legate alla Carta di Pioraco anche realizzate all'estero, con l'eventuale collaborazione di istituti culturali, di rappresentanze diplomatiche o nell'ambito di iniziative di promozione integrata promosse dai soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'internazionalizzazione.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta, tenuto conto della programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), il programma annuale degli interventi previsti da questa legge, esaminate le iniziative specifiche proposte dal Comune di Fabriano quale capofila della rete dei comuni legati alla carta e alla filigrana delle Marche.

2. Il Programma contiene in particolare l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti.

3. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea in materia.

2. *Soppresso*

Art. 4 bis

(Intese ed accordi istituzionali)

1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, inoltre, promuove forme di coordinamento e collaborazione con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, gli enti locali anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse per la realizzazione delle finalità previste da questa legge.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta, sentita la competente Commissione assembleare, il programma annuale degli interventi previsti da questa legge.

2. Il programma contiene in particolare:

- a) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione ai sensi dei commi 3 e 4;
- b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 7;
- c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b).

3. Anche sulla base di indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale, concorrono ad attuare le disposizioni indicate all'articolo 2 per quanto di competenza e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente:

- a) la programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- b) la programmazione in materia di internazionalizzazione prevista dalla legge regionale

30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);

- c) la programmazione in materia di spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
- d) la programmazione in materia artigianale ed industriale prevista alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
- e) la programmazione in materia turistica prevista dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

4. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 5 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge la spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2021 con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 5 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. *Identico*

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 20.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento degli stanziamenti della Missione 5" Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 1"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Pro-

programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.